



COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di Fermo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 27-05-2022

Oggetto: APPROVAZIONE TARI ANNO 2022:TARIFFE E SCADENZE

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **19:00**, nella solita sala delle adunanze consiliari, di questo comune, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

AVV. CERONI ELISABETTA	SINDACO	Presente
CERONI REMIGIO	CONSIGLIERE	Presente
PALLOTTINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
PALAZZETTI FEDERICA	CONSIGLIERE	Assente
NICCOLINI GIAMPAOLO	CONSIGLIERE	Presente
MAZZAFERRO RAFFAELE	CONSIGLIERE	Assente
OLIVIERI FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente
CECI ALFONSO	CONSIGLIERE	Presente
RAMINI ROMINA	CONSIGLIERE	Presente
TOSONI SARA	CONSIGLIERE	Presente
CECI GINO	CONSIGLIERE	Assente

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assessori:

MATTEO PROPERZI	Assessore esterno	Presente
SARA TOSCANELLI	Assessore esterno	Assente

Assume la presidenza il Signor **AVV. CERONI ELISABETTA** in qualità di **SINDACO** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE** Dott. Ercoli Pasquale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*»;
- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006, che dispone «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che «*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*»;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 stabilisce che «*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile*»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO l'articolo 3, comma 5 quinquies, D.L. 228/2021 per il quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, co. 683, L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI");

CONSIDERATO che con l'articolo 3, co. 5 sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli Enti locali, è differito al **31 maggio 2022**;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013, prevede che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2021;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione 363/2021/R/Rif, emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- Vista la deliberazione 459/2021/R/Rif, emanata in data 26 ottobre 2021, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- Vista la Determinazione 2/DRIF/2021, emanata in data 4 novembre 2021, con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1

- il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) ;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione al punto precedente del presente ordine del giorno;

VISTO che l'art. 1 comma 651 L. 147/2013 prevede che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

RIELVATO che il Comune di Rapagnano applica, dal 2012, il sistema di T.a.r.s.u. evoluta sulla base del principio di "chi inquina paga", al fine di mitigare l'impatto finale sull'utenza, articolando le fasce di utenza domestica in diverse categorie, diversificate per componenti del nucleo familiare e l'utenza non domestica distinta per categorie merceologiche di appartenenza, il rapporto alle metrature, garantendo la copertura integrale del costo del ciclo dei rifiuti;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013;

CONSIDERATO che il Pef 2022 ammonta a € 185.689,00, mentre il Pef anno 2021 è stato di € 183.225,00 e, pertanto, occorre il contenuto aumento di **1.35%** alle tariffe tari per l'anno 2022, rispetto a quelle adottate per l'anno 2021, con deliberazione del C.C. n. 27 del 29.06.2021, al fine di coprire la differenza di € 2.464,00;

VISTA la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”* sono stati individuati criteri di riferimento per il riconoscimento di ulteriori misure agevolative a favore dei soggetti colpiti dalla emergenza sanitaria e dai conseguenti provvedimenti di chiusura delle attività produttive valevoli per l'anno 2020 ma – a seguito del protrarsi di tali circostanze – adeguabili anche alla situazione relativa all'anno 2021;

RILEVATA la volontà dell'Ente Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, fino alla concorrenza dei fondi COVID-19 incassati nell'anno 2021;

VALUTATA la possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

CONFERMATA la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei diversi provvedimenti emanati per far fronte all'emergenza sanitaria, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che, oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbie conseguenze economiche negative;

RITENUTO di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2022, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2023 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n.7 del D.L.vo 267/2000;

RITENUTO, dopo attenta analisi al fine di applicare la soluzione più agevole ed efficace, e pertanto di disporre l'agevolazione/detrazione di una percentuale del **8 per cento** della tariffa Tari a favore delle utenze non domestiche colpite dall'emergenza;

Le riduzioni di cui al precedente comma verranno applicate d'ufficio direttamente dall'Ente in sede di invio degli avvisi Tari 2022;

PRESO ATTO che la spesa per l'erogazione di tali riduzioni a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività determinata dall'emergenza epidemiologica, ai fini della tassa sui rifiuti – TARI 2021, trova copertura con i fondi covid 19 assegnati a questo Comune;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1, ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo"*;

RITENUTO di disciplinare le scadenze e le misure per il versamento della TARI 2022, anche in deroga a quanto previsto dal Regolamento TARI, stante la validità delle scadenze qui deliberate per il solo anno 2022;

VISTO l'articolo 13, commi 15 e 15- bis, del D. L. n. 201 del 2011 i quali, in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche*

tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. 267/2000;

VISTO il parere del Revisore dei conti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, sulle attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con n. 8 voti favorevoli, su n. 8 consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge, per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2022, nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe **TARI per utenze domestiche e non domestiche** con un contenuto aumento di **1.35%**, rispetto a quelle adottate per l'anno 2021, al fine di coprire la differenza di € 2.464,00, quale differenza PEF TARI anno 2022: € 185.689,00 e PEF TARI anno 2021 : € 183.225,00, di cui all' "Allegato A”;

2. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2022:

- **Primo acconto** – **scadenza 30 Settembre 2022**, nella misura del 60% del dovuto complessivamente per l'anno 2022;
- **Secondo acconto** - **scadenza 30 Novembre 2022**, nella misura del 40% del dovuto complessivamente per l'anno 2022;

4. di stabilire che le scadenze così determinate si applicano in deroga a quelle ordinariamente previste fino all'anno 2021;

5. di disporre la seguente riduzione TARI a favore delle utenze non domestiche colpite dall'emergenza COVID-19:

- riduzione del 8% della tariffa delle utenze non domestiche, direttamente all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'anno di imposta 2022:

6. di prevedere che la copertura del mancato gettito derivante dalle agevolazione di cui al punto precedente sia disposta mediante apposita autorizzazione di spesa e sia assicurata attraverso il ricorso a risorse covid-19 assegnate a questo comune;

7. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2022;

8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

9. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Con n. 8 voti favorevoli, su n. 8 consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Presidente
F.to AVV. CERONI ELISABETTA

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Ercoli Pasquale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 08-06-2022

Rapagnano, li 08-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mennecozzi Cristina

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il: 27-05-2022

- ☐ Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
- ☐ Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Rapagnano, li 08-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mennecozzi Cristina

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Rapagnano, li 08-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mennecozzi Cristina



COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di Fermo

PIANO TARIFFARIO T A R I

ANNO 2022



Allegato "A" - deliberazione del Consiglio Comunale

n.....del.....



COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di Fermo

Categorie di utenze domestiche

<u>1A- ABITAZIONE CON N. 1 COMPONENTE FAMIGLIA ANAG.....</u>	<u>1,27</u>
<u>1B- ABITAZIONE CON N.2 COMPONENTI FAMIGLIA ANAG.....</u>	<u>1,47</u>
<u>1C- ABITAZIONE CON N. 3 COMPONENTI FAMIGLIA ANAG.....</u>	<u>1,62</u>
<u>1D- ABITAZIONE CON N. 4 COMPONENTI FAMIGLIA ANAG.....</u>	<u>1,82</u>
<u>1E- ABITAZIONE CON N.5 O PIU'</u>	
<u>COMPONENTI FAMIGLIA ANAGRAFICA.....</u>	<u>2,03</u>
<u>1F- ABITAZIONI CON RIDUZIONE</u>	
<u>(prevista nel regolamento - artt. nn. 22-23).....</u>	<u>1,12</u>
<u>1G- PERTINENZE, ANCHE QUELLE DISTANTI DALL'ABITAZIONE</u>	
<u>E QUELLE UTILIZZATE COME MAGAZZINI, GARAGE,</u>	
<u>CANTINE ED ALTRI SIMILI LOCALI DI DEPOSITO.....</u>	<u>0,51</u>
<u>1H- SOFFITTE (ALTEZZA SUPERIORE A 2 MT).....</u>	<u>0,31</u>



COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di Fermo

Categorie di utenze non domestiche

2- NEGOZI:

**2 A- NEGOZI – FERRAMENTE- BAR -SUPERMERCATI –
MACELLERIE-EDICOLE – FARMACIE – TABACCAI –
DISTRIBUTORI CARBURANTI-CARTOLERIE E ALTRI.....2,48**

2 B- NEGOZI FRUTTA E VERDURA.....2,48

2 C- SPAZI ESPOSITIVI – AUTOSALONI.....1,62

3- ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI, AREE E CAMPEGGI.....2,48

4- AGRITURISMI.....1,11

5- COLLEGI, CONVITTI, ISTITUTI E CASE DI RIPOSO.....2,48

6-RISTORANTE - MENSE - ALBERGHI.....2,48

**7-TEATRI-CINEMATOGRAFICI-CIRCOLI E AREE
ADIBITE A SALE DA BALLO.....0,20**

**8-LABORATORI PRODUZ. SERVIZI E BENI-
ATTIVITA' ART.LI ED IND.LI.....2,48**

9-UFFICI E BAGNI ATTIVITA' PRODUTTIVE.....3,70

10-SPAZI VARI RIFIUTI S.U. ATTIVITA' PRODUTTIVE.....1,62



COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di Fermo

11-UFFICI PUBBLICI.....	<u>0,20</u>
12-UFFICI PROFESSIONALI E COMMERCIALI.....	<u>4,91</u>
13-BANCHE – ISTITUTI DI CREDITO – POSTE.....	<u>5,02</u>



COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di Fermo

Ufficio: RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25-05-2022 N.24

Oggetto: APPROVAZIONE TARI ANNO 2022: TARIFFE E SCADENZE

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
TIBURZI ROMINA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
TIBURZI ROMINA



COMUNE DI RAPAGNANO

IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPAGNANO (FM).

VERBALE N.9 DEL 26.05.2022

Oggetto: Approvazione TARI anno 2022 : Tariffe COVID-19 e scadenze

Il sottoscritto Dott. Tommaso Mercanti, Revisore unico dei conti del Comune di Rapagnano (FM) in data odierna,

preso atto

della proposta del Consiglio Comunale n.24 del 25/05/2022 con oggetto l' Approvazione TARI anno 2022 Tariffe COVID-19 e scadenze;

visto

- L'art.1, comma 169 della legge 296/2006;
- L'art.174 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
- L'art. 3 co. 5 sexiesdecies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è differito al **31 maggio 2022**;
- L'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- La proposta di Consiglio Comunale n.21 del 25/05/2022, relativa all'approvazione del PEF TARI 2022 sulla quale il sottoscritto Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole con verbale n.8 del 25/05/2022;
- Il Pef TARI 2022 del Comune di Rapagnano ammonta a € 185.689,00, mentre il Pef TARI anno 2021 è stato pari ad € 183.225,00 e che pertanto è intenzione

dell'Amministrazione Com.le apportare un piccolo aumento di **1.35%** alle tariffe TARI per l'anno 2022 rispetto a quelle adottate per l'anno 2021, con deliberazione del C.C. n. 27 del 29.06.2021, al fine di coprire la differenza di € 2.464,00 dei PEF anni 2021/2022;

- la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, fino alla concorrenza dei fondi COVID-19 già incassati nell'anno 2021, l'agevolazione/detrazione di una percentuale del **8 per cento** della tariffa Tari a favore delle utenze non domestiche colpite dall'emergenza, da applicare d'ufficio direttamente dall'Ente in sede di invio degli avvisi Tari 2022;

CONSIDERATA

- la volontà dell'amministrazione comunale di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella deliberazione tariffaria che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n.7 del D.L.vo 267/2000;

VISTO

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso

Esprime

In relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole per l'adozione delle misure di agevolazione TARI 2022 alle utenze non domestiche a seguito dell'emergenza COVID-19.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE
Dott. Tommaso Mercanti

